

Avv. SILVIO BOZZI
Viale Regina Margherita, 1 - 00198 Roma
Tel. 06.8559602 - 06.8551812 Fax 06.8551844
P. IVA 10198720582 - C. F. BZZ SLV 66H03 A783M
E-mail: recchia@mcclink.it
PEC: silvioboizzi@ordineavvocatiroma.org

F. 1562/2013
Avv. Silvio Bozzi
MANDATO

ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO - Sez. III quater

Ric. 12941/2013

MOTIVI AGGIUNTI

per l'Istituto Figlie di San Camillo" -proprietario dell'Ospedale "Madre Giuseppina Vannini", con sede in Roma, Via Acqua Bullicante n. 4 - C.F. 01588540581, in persona del Procuratore Generale, Rev.da Bianca Bertoncello, in religione Suor Ubentina, - rappresentata e difesa, dall'Avv. Silvio Bozzi (C.F. BZZSLV66H03A783M; e-mail - PEC silvioboizzi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/8551844), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvio Bozzi in Roma, Viale Regina Margherita, 1; il tutto come da delega a margine del presente atto;

contro


- il **Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio;**
- la **Regione Lazio**, in persona del Presidente pro-tempore;
- dell'**ASL Roma 2 (ex ASL Roma C)**, in persona del rappresentante legale pro - tempore;
- del **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro - tempore;
- del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro pro - tempore;
- del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del Ministro pro - tempore;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del rappresentante legale pro - tempore;

Io sottoscritta Bianca Bertoncello, in religione Suor Ubentina, nella qualità di Procuratore generale dell'Istituto Figlie di San Camillo", con sede legale in Roma, Via Acqua Bullicante, 4, proprietario dell'Ospedale "Madre Giuseppina Vannini" delego l'Avv. Silvio Bozzi, a rappresentare e difendere detto Istituto nel giudizio di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di resistere ad ogni avversa domanda o deduzione, rinunciare al ricorso ed accettare le altrui rinunce. Informato ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, autorizzo il nominato difensore ed i suoi collaboratori al trattamento dei miei dati personali ai fini del presente giudizio. Eleggo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Silvio Bozzi, in Roma Viale Regina Margherita, 1

n.q.
Bianca Bertoncello

Bianca Bertoncello

È autentica
[Firma]



Per l'annullamento del DCA n. 000594 del 16.12.2015, pubblicato sul BURL del 24.12.2015, avente ad oggetto "*Disposizioni applicative dell'art. 3 dell'allegato 1, del Decreto del Commissario ad acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Direttive per l'adeguamento delle procedura di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento sanitario"*";.

OGGETTO DEI MOTIVI AGGIUNTI, OVVERO SULLA DECURTAZIONE DEL BUDGET A CARICO DELL'OSPEDALE RICORRENTE E SULLE RAGIONI DELLA PREDETTA DECURTAZIONE TARIFFARIA.

IL DCA impugnato ha deciso di applicare la riduzione tariffaria prevista dall'art. 3 del DCA n. 359 del 2014 ai soggetti di cui all'art. 2 del medesimo decreto (si veda l'art. 1 del dispositivo del decreto impugnato).

Per comprendere quindi la portata lesiva del DCA impugnato è necessario chiarire la ratio e il contenuto dei predetti articoli di cui al DCA n. 359 del 2014 che ha approvato delle "*Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale*".

In estrema sintesi, il predetto DCA n. 359 ha emanato delle direttive per disciplinare le fattispecie relative a strutture accreditate con il SSR che alla data del 31.10.2014 non avevano ancora concluso il procedimento per la conferma dell'autorizzazione e accreditamento (si veda il penultimo comma della motivazione).

Ed infatti l'art. 2 del DCA n. 359 del 2014 - che individua le strutture che devono essere sanzionate ai sensi del successivo art. 3 - fa riferimento alle seguenti fattispecie: "*Ove il provvedimento regionale di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 4/2003, positivo per tutti gli altri profili di competenza dell'autorità sanitaria, non possa essere completato per profili e/o ragioni di competenza di altre Autorità , ove queste ultime abbiano disposto proroghe dei termini o imposto l'adozione di prescrizioni e/o di misure sostitutive e/o garantire la sicurezza dei*

lavoratori e dei pazienti, e le stesse vengano osservate dall'i.s.pr, quest'ultima è conseguentemente ammessa, secondo le modalità prescritte e per il periodo previsto dalle competenti autorità, ad operare entro i limiti della precedente autorizzazione

Identicamente, e negli stessi limiti, è ammesso l'accreditamento ai fini della contrattualizzazione".

L'art. 3 delle direttive allegate al DPR 359/2014 -- pure citato nel secondo visto della pagina 2 del decreto impugnato - prevede che *"Le tariffe delle prestazioni riconoscibili alle i.s.pr. che siano contrattualizzate o comunque ammesse ad erogare usufruendo dei benefici di cui al precedente art. 2, comma 2, sono decurtate del 5%, con conseguente riduzione proporzionale del budget complessivo.*

La decurtazione viene praticata fino alla contrattualizzazione, comunque ammissione all'erogazione, relative all'anno successivo all'esito positivo della procedura di autorizzazione e di accreditamento a regime della L.R n. 4/2003".

In sintesi le strutture che di cui all'art. 2 non vengono remunerate per la prestazioni rese con la tariffa ordinaria prevista per tutte le strutture della Regione Lazio; al contrario per ogni prestazione da loro rese viene applicata la tariffa ordinaria decurtata del 5%.

Si badi bene però che l'effetto della sanzione non si limita solo a prevedere una remunerazione con tariffa ridotta per le prestazioni erogate.

Vi è di più.

Infatti, immaginiamo un budget teorico di 100 assegnato ad una struttura , che rientra nell'art. 2, che eroga appunto prestazioni pari a 100 nei limiti del budget. L'applicazione della riduzione del 5% delle tariffe fa sì che essa viene remunerata per quelle prestazioni solo con la cifra di 95.

In linea teorica, quantunque la struttura venga pagata meno di quanto le spettasse per le prestazioni erogate - in ragione di una riduzione della tariffa del 5% -, il tetto assegnatole di 100 comunque le consentirebbe una capienza ulteriore di 5 rispetto ai predetti 95.

Ovvero le consentirebbe di arrivare a 100 considerando anche le prestazioni che originariamente – ovvero applicando una tariffa ordinaria - dovevano essere considerate extratetto e quindi non remunerabili; si badi bene che è naturale che una struttura come la ricorrente produca sempre un numero di prestazioni oltre il tetto assegnato; infatti è sede di DEA, ovvero del servizio di emergenza che non può potendosi rifiutarsi di erogare prestazioni oltre il tetto.

In linea teorica queste ulteriori prestazioni dovrebbero comunque essere erogate perché, come detto, la riduzione del 5% della tariffa consente comunque una sopravvenuta capienza di 5 all'interno del tetto.

Ebbene, il sistema non consente questa possibilità perché prevede che è lo stesso tetto ad essere ridotto nella misura risultante dall'applicazione della riduzione del 5% della tariffa.

Insomma il sistema non solo prevede che le prestazioni erogate sono pagate meno dell'ordinario, ma impedisce pure alla struttura di raggiungere comunque il tetto di 100, quantunque per raggiungerlo essa possa beneficiare di un numero ulteriori di prestazioni comunque erogate.

Sotto un secondo profilo, giova segnalare un ulteriore profilo gravemente lesivo del sistema.

Abbiamo visto che La decurtazione viene praticata fino alla contrattualizzazione, comunque ammissione all'erogazione, relative all'anno successivo all'esito positivo della procedura di autorizzazione e di accreditamento a regime della L.R n. 4/2003.

In sostanza il sistema sanzionatorio applica la riduzione tariffaria sino al momento dell'accREDITAMENTO anche con riferimento alle ipotesi in cui, a seguito del corretto adempimento di tutti gli obblighi documentali da parte della struttura, il ritardo nel rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO è esclusivamente addebitabile alla medesima Amministrazione Regionale.

In più il sistema prevede che la riduzione tariffaria non viene applicata solo sino al momento in cui sopraggiunge l'accREDITAMENTO definitivo.

Al contrario, viene applicata anche con riferimento all'anno successivo al sopraggiunto accreditamento.

SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA

Il comma 2 del dispositivo del DCA impugnato prevede uno specifico procedimento di competenza della medesima Regione per accertare se sussistono le condizioni per la decurtazione, quale sia il periodo a cui essa va applicata e, quindi, quale sia il quantum specifico della riduzione.

Invero, allo stato attuale, l'ospedale ricorrente non è stato destinatario di nessun provvedimento e/o avvio di procedimento finalizzato ad applicare a suo danno la riduzione tariffaria di cui al DCA impugnato.

L'ospedale intende però contestare il provvedimento impugnato per ragioni meramente prudenziali.

Infatti, esso ha ottenuto il provvedimento di accreditamento solo in data 28.7.2015 (DCA n. 355), ovvero dopo il 31.10.2014, quantunque il ritardo nell'emanazione non è addebitabile ad alcuna colpa dell'Ospedale.

DIRITTO

SULL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO ANCHE IN PARTE RELATIVA AL 2015, NONOSTANTE LA FORMULAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 17 DEL DCA N. 555 DEL 2015

Invero, come detto, il provvedimento di conferma dell'accreditamento dell'ospedale ricorrente è del 28 luglio 2015.

Ne consegue, quindi, che l'applicazione della riduzione tariffaria dovrebbe teoricamente applicarsi anche al 2015, secondo quanto disposto dal DCA impugnato.

Come è noto, in relazione agli accordi contrattuali del 2015, la Regione ha imposto -- da ultimo con il DCA Regione Lazio n. 555 del 20.11.2015 -- una clausola di cui all'art. 17 che prevede quanto segue "Con la sottoscrizione del

presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa ed ogni altro atto collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa ed ogni altro atto collegato e presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili”.

Comunque sia, è evidente che la predetta clausola impeditiva – comunque limitata al 2015 – non si applica al caso di specie.

Ed infatti sotto un primo profilo – come rilevato dalla sentenza del TAR Lazio Sez. III Quater n. 1446 del 2016 – la predetta causa è applicabile solo in relazione a *“provvedimenti che la struttura sanitaria già conosce o è in grado di conoscere”*.

Nel caso di specie, in relazione al 2015 l'avvio del procedimento eventualmente lesivo degli interessi del ricorrente – in quanto volto ad accertare se sussistono le condizioni per la decurtazione, quale sia il periodo a cui essa va applicata e, quindi, quale sia il quantum specifico della riduzione – è stato avviato solo con nota n. 61505 del 4.2.2016, ben oltre la sottoscrizione dell'accordo sottoscritto in relazione al 2015; **quindi al momento della sottoscrizione del predetto accordo non era conoscibile dalla strutture ricorrente.**

Sotto un secondo profilo, inoltre, la riduzione tariffaria di cui si discute ha natura di sanzione relativa alla mancata conclusione della procedura di accreditamento.

Ebbene, la nuova formulazione dell'art. 17 di cui sopra – a differenza della precedente formulazione del medesimo art. 17 di cui al DCA n. 324 del 6.7.2015 – non contiene più alcun riferimento ai provvedimenti attinenti all'accreditamento.

D'altra parte, la precitata sentenza del TAR Lazio, nell'interpretare la ratio dell'art. 17 alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha chiaramente affermato che la predetta clausola si riferisce solo a contenziosi che hanno per oggetto quei profili del rapporto relativi a *"....aspetti quantitativi...(che ndr)...non sono negoziabili dalle parti..."* (si veda la pag. 7 della sentenza).

Insomma la predetta clausola si riferisce solo alla contrattazione negoziale della spesa relativa alle prestazioni che l'Amministrazione intende acquistare.

Nel caso di specie, al contrario, la controversia non ha per oggetto la predetta fase di contrattazione negoziale, ma ha per oggetto il potere dell'Amministrazione di sanzionare le strutture in relazione al procedimento di accreditamento, che, peraltro, è stato escluso espressamente dal testo della clausola come da ultimo rettificata.

VIOLAZIONE DEGLI ART. 8 QUINQUES E OCTIES DEL DLGS.VO N. 502 DEL 1992. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'.

Come è noto, il nostro ordinamento dedica delle norme specifiche per disciplinare la remunerazione dei soggetti accreditati con il SSR.

L'art. 8 quinquies del dlgs.vo n. 502 del 1992 prevede quanto segue: 2. *In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano':*

....

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza....

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari....”.

E' evidente che gli accordi con le strutture accreditate devono remunerare l'attività svolta da quest'ultime sulla base delle tariffe da corrispondere in relazione alle singole prestazioni.

Procedendo oltre, l'art. 8 octies “1. La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese....”.

Sulla base di quest'articolo esiste una normativa di carattere regionale che prevede la possibilità di una remunerazione ridotta delle singole prestazioni rispetto alla tariffa per intero solo in relazione all' “appropriatezza delle prestazioni rese....”.

In sintesi, ogni prestazione deve essere remunerata per intero con una specifica tariffa per essa prevista; la mancata remunerazione della singola prestazione con riferimento all'intera tariffa può essere condizionata solo dall'assenza di “appropriatezza delle prestazioni rese....”, ovvero dalle eccezioni in cui le prestazioni non sono rese in maniera idonea ed efficiente sotto il profilo sanitario.

Sulla base di questi principi è agevole ricordare che, per quel che riguarda il presente ricorso, gli artt. 2 e 3 dell'allegato al DCA n. 359 del 2014 prevedono l'applicazione della riduzione tariffa applicata alle prestazioni a prescindere da una verifica circa l'appropriatezza delle prestazioni rese

Ne consegue che i provvedimenti impugnati violano chiaramente i principi stabiliti dall'art. 8 quinquies e octies.

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'. ECCESSO DI
POTERE PER ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Le censure di cui sopra dimostrano che il sistema sanzionatorio di cui si discute è *contra legem*.

In ogni caso si osserva che esso è pure illegittimo in relazione ad alcuni dei suoi specifici profili applicativi.

Per comprendere queste ulteriori illegittimità si tenga conto che – si veda la sentenza del T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 08-03-2013, n. 595 Fo.Mi. c. Comune di Santa Marina - *In base principio di proporzionalità non possono essere imposte restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore, vale a dire sproporzionata, rispetto a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare. Per cui qualora la pubblica amministrazione, pur agendo nell'ambito astratto dei poteri conferiti, sacrifichi in concreto un interesse del privato in modo eccessivo rispetto all'interesse pubblico perseguito, può essere sanzionata con l'annullamento dell'atto amministrativo stesso.*

Sulla base di questo principio si procede ad osservare che diversi profili applicativi del sistema sanzionatorio sono completamente sproporzionati nei sacrifici imposti al privato.

Sotto un primo profilo, abbiamo già illustrato nel fatto quale siano le conseguenze della sanzione di cui all'art. 3 più volte citato secondo cui *“Le tariffe delle prestazioni riconoscibili alle i.s.pr. che siano contrattualizzate o comunque ad erogare usufruendo dei benefici di cui al precedente art. 2, comma 2, sono decurtate del 5%, con conseguente riduzione proporzionale del budget complessivo.*

In sintesi le strutture che di cui all'art. 2 non solo vengono remunerate per la prestazioni rese con la decurtazione della tariffa ordinaria prevista per tutte le strutture della Regione Lazio, ma subiscono pure una riduzione complessiva del tetto.

Rimandando a quanto detto più diffusamente nel fatto, il sistema non solo prevede che le prestazioni erogate sono pagate meno dell'ordinarie, ma

impedisce pure alla struttura di raggiungere comunque il tetto di 100 quantunque per raggiungerlo essa possa beneficiare di un numero ulteriori di prestazioni comunque erogate.

E' evidente, però, che – pur utilizzando come parametro di riferimento la volontà dell'Amministrazione di sanzionare il pagamento delle specifiche prestazioni attraverso una tariffa ridotta – non si comprende perché il sistema, in maniera del tutto incoerente con il predetto parametro, non consente alle strutture di poter compensare le perdite, determinate dall'applicazione di una minore tariffa per prestazione, con l'erogazione di più prestazioni, seppure a costo ridotto.

E' evidente che il sistema impone al privato un sacrificio completamente sproporzionato anche rispetto alla ratio stessa del sistema che intende sanzionare le prestazioni erogate con il pagamento di una tariffa ridotta.

Sotto un secondo profilo, nel fatto è stato segnalato un ulteriore profilo gravemente lesivo del sistema.

Abbiamo visto che l'art. 3 prevede pure La decurtazione viene praticata fino alla contrattualizzazione, comunque ammissione all'erogazione, relative all'anno successivo all'esito positivo della procedura di autorizzazione e di accreditamento a regime della L.R n. 4/2003.

In sostanza il sistema sanzionatorio applica la riduzione tariffaria sino al momento dell'accREDITAMENTO anche con riferimento alle ipotesi in cui a seguito del corretto adempimento di tutti gli obblighi documentali da parte della struttura, il ritardo nel rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO è esclusivamente addebitabile alla medesima Amministrazione Regionale.

Non vi è chi non veda l'abnormità di un sistema sanzionatorio che consente alla Regione di punire una struttura anche in relazione ad un periodo in cui essa non ha altro da adempiere ed il mancato rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO è determinato solo dal ritardo della Regione.

E' come se la Regione avesse la possibilità di preconstituire i presupposti della sanzione della decurtazione tariffaria allungando ingiustificatamente i tempi di rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO.

Inoltre il sistema prevede che la riduzione tariffaria non viene applicata solo sino al momento in cui sopraggiunge l'accreditamento definitivo.

Al contrario, viene applicata anche con riferimento all'anno successivo al sopraggiunto accreditamento.

Ora è evidente che, una volta conclusosi il processo di accreditamento la cui mancata conclusione è la ragione della sanzione imposta dal DCA impugnato, non c'è ragione alcuna per cui le strutture debbono continuare ad essere sanzionate.

In questo caso l'assenza di qualunque proporzionalità nel sistema sanzionatorio è financo abnorme.

Invero il DCA n. 359 del 2014 ha individuato nel 31.10.2014 la data di riferimento rispetto alla quale accertare l'eventuale carenza di documentazione (si veda il penultimo comma della motivazione).

La predetta data è pure antecedente alla data del **6.11.2014** in cui è stato pubblicato sul BURL il DCA n. 359 del 31.10.2014; **in sostanza l'Amministrazione ha ritenuto di sanzionare le strutture per un'omissione del deposito di documentazione da effettuare alla data del 31.10.2014 con un provvedimento che le medesime strutture hanno legalmente conosciuto solo successivamente alla data in cui avrebbero dovuto adempiere al loro presunto obbligo di deposito.**

La predetta illogicità non muta nemmeno in relazione alla circostanza che il comma 1 del decreto impugnato e la comunicazione di avvio del procedimento fanno decorrere il termine di applicazione della decurtazione tariffaria dal 6.11.2014 (data di pubblicazione del DCA impugnato) al 31.12.2014.

Infatti, la posticipazione dell'inizio della decorrenza degli effetti delle decurtazione al 6.11.2014, non toglie nulla all'abnorme illogicità di sanzionare un soggetto per un omissione di un obbligo che si è consumato il 30.10.2014 ovvero in una data in cui la struttura era completamente inconsapevole che in suo capo sussisteva l'obbligo omesso.

Non vi è chi non veda che un esercizio del potere pubblico ragionevole e adeguato alla buona Amministrazione imponeva che la Regione procedesse comunque ad una diffida contenente uno specifico riferimento agli obblighi documentali inevasi dalle strutture ed un termine ultimo, quantunque perentorio, che fosse comunque adeguato per consentire alla struttura di adeguarsi agli obblighi richiesti.

Come è noto – si veda la sentenza del **Cons. Stato Sez. IV, 30-09-2002, n. 4991** Fall. soc. Il Pino di Lenne c. Com. Pelagiano e altri - *La "gradualità" del sistema sanzionatorio in materia di autorizzazioni si articola in una successione di fasi che vanno dalla contestazione degli addebiti o inadempienze con contestuale diffida a regolarizzare l'attività....*

Negli stessi termini, la sentenza della **T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 14-04-2011, n. 519** La.Fo.de.Po. c. Provincia di Cosenza e altri ha affermato che i provvedimenti sanzionatori costituiscono *esplicazione di discrezionalità amministrativa e tecnica, in ordine all'accertamento circa la verifica delle condizioni anzidette...che va, di norma, preceduta dalla contestazione degli addebiti e dalla diffida a porre fine all'inadempienza riscontrata.*

Infine, anche la sentenza del **Cons. Stato Sez. V, 16-04-1998, n. 444** Caniparoli c. Com. Carrara ha affermato che per i provvedimenti sanzionatori è *necessaria la previa contestazione degli addebiti e la diffida al concessionario di porre fine all'inadempienza riscontrata.*

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE DI CUI ALLA N. 689 DEL 1981. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'.

L'esame della presente censura parte da un presupposto oggettivo, ovvero parte dal presupposto che la decurtazione tariffaria di cui agli artt. 2 e 3 del DCA n.

359 del 2014 ha natura evidentemente sanzionatoria, perché di certo non attiene all'idoneità delle prestazioni ad essere remunerate per intero.

Come è noto la legge n. 689 del 1981 disciplina i principi generali a cui devono uniformarsi le sanzioni amministrative.

L'art. 12 prevede che Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

L'art. 3 stabilisce che Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Orbene nel caso di specie la sanzione di cui si discute non solo è non prevista da nessuna specifica norma di legge, non solo è contraria specifiche norme di legge, ma è introdotta da un semplice atto amministrativo, quantunque di natura generale, **sulla base di un mero dato oggettivo – ovvero la mancata conclusione del procedimento di accreditamento alla data del 31.10.2014 – a prescindere dall'accertamento di qualunque colpa dell'ospedale per la mancata tempestiva conclusione del procedimento.**

E' certo però che il nostro ordinamento non consente l'irrogazione di qualunque sanzione in assenza di una colpa.

Nel caso di specie, si ripete che l'Ospedale non è destinatario di nessun provvedimento e/o avvio del procedimento finalizzato ad irrogare la sanzione di cui si discute.

Comunque sia, con questo ricorso prudenziale l'Ospedale intende dimostrare che in concreto esso non ha nessuna colpa per la mancata tempestiva conclusione del procedimento entro il 31.01.2014, ovvero per il fatto che il DCA che ha proceduto all'accreditamento definitivo è il n. 355 del 28.7.2015.

A riguardo si consideri proprio quanto emerge dalla motivazione del predetto DCA in relazione al procedimento di accreditamento.

Più specificamente si fa riferimento alle pag. 9 e 10 della motivazione del DCA n. 355 del 28.7.2015.

Ebbene, andando alle fasi procedurali più rilevanti, l'interlinea 8 della pag. 9 rileva che con " *la nota prot. n. 40214 del 21.1.2014...il Direttore Generale dell'AUSL Roma C comunica che il programma di adeguamento e il cronoprogramma presentati dall'Ospedale Classificato "Madre Giuseppina Vannini" sono stati considerati non adeguati*"; quindi il successivo interlinea 9 rileva che con la " *nota del 16.4.2014...l'Ospedale Classificato "Madre Giuseppina Vannini" trasmette il crono programma aggiornato con il flusso di utilizzo dei posti letto in base alla disponibilità delle aree di degenza non impegnate dai lavori*".

Fin qui sono evidente due dati.

Il primo che è che la nota dell'Amministrazione del 21.4.2014 non ha per oggetto il programmi dei lavori di adeguamento, ma solo il relativo cronoprogramma.

Il secondo è che, comunque sia, alla data del 16.4.2014, l'ospedale ha comunque presentato un nuovo cronoprogramma relativo al programma dei lavori di adeguamento.

Si badi bene che dopo il 16.4.2014 l'Amministrazione non ha più contestato né il programma dei lavori di adeguamento nè il relativo cronoprogramma, cosicchè l'ospedale ha potuto darvi tempestiva esecuzione.

Ciò chiarito, le ragioni della mancata conclusione del procedimento di accreditamento definitivo entro il 31.10.2014 si rivengono nel contenuto della corrispondenza di cui all'interlinea 13 della pag. 9 e agli interlinea 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 della pag. 10.

Orbene, dalle note del della ASL del 29.12.2014 e 19.1.2015 (interlinea 13 pag. 9 e 1 pag. 10) e della Regione del 30.12.2015 (interlinea 3 della pag. 10 della motivazione), si evince quanto segue.

Inizialmente l'ASL con nota del 29.12.2012 si è limitata a chiedere chiarimenti *"in merito: - alla struttura di Via Canosa di Puglia, 15, ove è collocato il servizio mortuario dell'Ospedale; - alla struttura di via Arce, 4 e di via Labico, 52, "sedi dell'attività ambulatoriale aperta agli esterni" (si veda il comma 2 della nota della Regione del 30.1.2015).*

Trattasi evidentemente di criticità marginali rispetto ad una struttura importante come quella dell'Ospedale ricorrente.

Comunque sia, con nota del 16.1.2015, l'ospedale ricorrente si è impegnato a risolvere le criticità evidenziate, con *"l'impegno a realizzare, entro trenta giorni, le seguenti azioni..."* relative alle tre strutture sopra menzionate (si veda il comma 4 della nota della Regione del 30.1.2015).

In breve, nei primi tre interlinea del comma 4 (si veda la pag. 1) viene riportato che in relazione alle strutture di via Arce, 4 e di via Labico, 52 si procederà alla chiusura e/o sospensione delle attività e/o trasferimento all'interno di alcuni spogliatoi.

Quindi nell'ultimo interlinea del comma 4 (si veda la pag. 2) si riporta in merito ai servizi mortuari l'impegno a sottoscrivere convenzioni con strutture autorizzate.

Invero la nota della Regione del 30.1.2015 non esprime nessuna eccezione in merito agli impegni assunti in relazione ai servizi mortuari.

Invece, con il comma 2 della predetta nota, la Regione afferma che le attività relative alle strutture di via Arce, 4 e di via Labico, 52 non potevano essere comunque proseguite perché le predette strutture andavano chiuse in quanto prive di titoli autorizzativi.

Si badi bene che con la nota del 17.2.2015 – di cui all'interlinea 5 della pag. 10 della motivazione del DCA di accreditamento definitivo – l'Ospedale – pur contestando le tesi della Regione circa l'assenza di titoli per operare nelle strutture via Arce, 4 e di via Labico, 52 – afferma chiaramente *"siamo a comunicarvi che già da alcuni giorni abbiamo iniziato a realizzare all'interno del comprensorio ospedaliero idonei locali...per sostituire definitivamente il locale spogliatoi di Via Labico..."*

Siamo a comunicare che lo scrivente Istituto ha proceduto alla chiusura delle strutture site in via Arce, 4 e Labico 52 in Roma per doverosa ottemperanza alla predetta diffida e nello spirito di collaborazione che ha contraddistinto i rapporti con la Regione Lazio in tutti questi anni...

Insomma alla data del 17.2.2015, l'Ospedale – pur non condividendo le tesi della Regione circa le strutture site in via Arce, 4 e Labico 52 – aveva già risolto tutte le criticità emerse, peraltro di rilevanza obiettivamente minima.

In questo senso, nell'interlinea 6 della pag. 10 della motivazione del DCA di accreditamento si dà atto della "...nota del 2.3.2015 con la quale l'Ospedale...ha comunicato di avere concluso gli interventi previsti per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente."

Quindi alla data del 2.3.2015, l'Ospedale ha pure dato comunicazione ufficiale di essersi adeguato a tutte le prescrizioni imposte.

Come se non bastasse, è la stessa Regione che – con nota del 5.3.2015, di cui all'interlinea 7 della pagina 10 della motivazione del provvedimento di accreditamento – afferma che "nel prendere atto che codesto Ospedale ha comunque cessato l'attività presso gli ambulatori di via Arce, 4 e Labico 52 e avviato le azioni per riportare all'interno dell'edificio ospedaliero le attività esercitate nelle sedi esterne...(si resta ndr)...in attesa di ricevere dall'AUSL Roma C il verbale di sopralluogo ...".

Insomma alla data del 5.3.2015 tutto era risolto ed era pronto per il definitivo verbale di sopralluogo.

Dopo questa nota, si sono succedute una serie di note riportate negli interlinee 7, 8 e 9 che hanno avuto per oggetto una corrispondenza tra l'Amministrazione e la Regione circa la legittimità della chiusure delle note strutture di via Arce, 4 e Labico 52.

Si badi bene però che la predetta corrispondenza aveva solo il fine, da parte dell'ospedale, di non prestare acquiescenza alle decisioni assunte dalla Regione circa l'inesistenza dei titoli per operare nei più volti citati locali di via Arce, 4 e Labico 52.

Questa corrispondenza non ha però intralciato il procedimento di accreditamento, tant'è che, si ripete, nella con nota del 5.3.2015, di cui all'interlinea 7 della pagina 10 della motivazione del provvedimento di accreditamento, la Regione resta “..in attesa di ricevere dall'AUSL Roma C il verbale di sopralluogo ...”.

Solo che il predetto sopralluogo dell'ASL Roma C è intervenuto solo in data 16.6.2015 e – quantunque il suo esito sia stato completamente positivo – il provvedimento di accreditamento definitivo è stato emesso solo il 28.7.2015.

Da quanto sopra rappresentato emerge un dato inequivocabile.

Tra la data del 29.12.2014 - in cui sono state comunicate le criticità relative alla struttura – e la data del 5.3.2016 – data in cui la Regione ha riconosciuto che queste criticità erano risolte – sono intercorsi 66 giorni; trattasi di dato molto prudenziale che non tiene conto che già con la nota del 17.2.2015 l'Ospedale aveva comunicato di essersi adeguata alle prescrizioni dell'Amministrazione.

Orbene, pur tenendo conto dei predetti 66 giorni necessari per risolvere le criticità emerse (peraltro minimali), è evidente che l'Amministrazione aveva il dovere formalizzare le contestazioni relative alle predette criticità a seguito della presentazione da parte dell'ospedale di nuovo cronoprogramma relativo al programma di lavori di adeguamento, avvenuta in data 16.4.2014: tanto più che trattavasi di criticità veramente poco rilevanti e facilmente apprezzabili dall'Amministrazione.

Orbene aggiungendo alla predetta data del 16.4.2014 i 66 giorni di cui sopra, si arriva alla data del 21.6.2014.

Evidentemente trattasi di data di gran lunga sufficiente per potere procedere al definitivo sopralluogo dell'ASL – che è stato molto rapido perché ha avuto un esito positivo, come detto, - e al definitivo provvedimento di accreditamento prima della nota data del 31.10.2014.

E' chiaro che l'ospedale ricorrente non può essere ritenuto colpevole del ritardo con cui è stato emanato il provvedimento di accreditamento dopo il

31.10.2014 in ragione del tempo occorso per la soluzione di criticità peraltro di minima rilevanza.

Tanto più che l'Ospedale – pur non condividendo le tesi affermate dalla Regione in merito ad alcune criticità emerse – si è subito attivato per risolverle “..nello spirito di collaborazione che ha contraddistinto i rapporti con la Regione Lazio in tutti questi anni...” di cui alla nota del 17.2.2015.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale accolga il ricorso nel merito; il tutto con ogni conseguenza in ordine alle spese.

Il sottoscritto comunica, altresì, che intende ricevere ogni comunicazione relativa a detto giudizio ai seguenti recapiti: fax 06/8551844, e-mail certificata: silviobozzi@ordineavvocatiroma.org.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto si assolve mediante il versamento del contributo unificato di € 650,00.

Roma, 22 febbraio 2016


(Avv. Silvio Bozzi)

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell' "Istituto Figlie di San Camillo" - Ospedale "Madre Giuseppina Vannini", in persona del rappresentante come in atti, io sottoscritto Avv. Silvio Bozzi, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 92/2008, ho notificato - ai sensi della L. 21/1/1994 n. 53, previa iscrizione al n. 1892 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato - i suestesi Motivi Aggiunti innanzi al TAR Lazio - Sez. III quater - Ric. 12941/2013 al **Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12, CAP 00186, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76529953612-3, inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 - in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 22 febbraio 2016

Avv. Silvio Bozzi

previa iscrizione al n. 1893 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato - i suestesi Motivi Aggiunti innanzi al TAR Lazio - Sez. III quater - Ric. 12941/2013 alla **Regione Lazio**, in persona del rappresentante legale *pro - tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Allocca (dell'Avvocatura Regionale) ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Marcantonio Colonna, 27, CAP 00192, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76529953604-3 inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 - in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 22 febbraio 2016

Avv. Silvio Bozzi



previa iscrizione al n. 1894 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato - i suestesi Motivi Aggiunti innanzi al TAR Lazio - Sez. III quater - Ric. 12941/2013 alla **ASL ROMA 2 (ex ASL Roma C)**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Bentivoglio, Maria Cristina Tandoi e Gabriella Mazzoli e con esse domiciliata presso la sede dell'azienda in Roma, in via Primo Camera, 1 - CAP 00142, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 76529953600-9, inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 - in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 22 febbraio 2016

Avv. Silvio Bozzi

previa iscrizione al n. 1895 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato – i
suestesi Motivi Aggiunti innanzi al TAR Lazio – Sez. III quater - Ric. 12941/2013 al **Ministero
della Salute**, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
CAP 00186, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con
raccomandata a/r n. 76529953608-8, inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 – in data
corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 22 febbraio 2016

Avv. Silvio Bozzi

previa iscrizione al n. 1896 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato – i
suestesi Motivi Aggiunti innanzi al TAR Lazio – Sez. III quater - Ric. 12941/2013 al **Ministero
dell'Economia e delle Finanze**, in persona del rappresentante legale pro - tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma,
Via dei Portoghesi, 12, CAP 00186, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo
del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76529953602-1, inviata dall'Ufficio Postale di
Roma 39 – in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 22 febbraio 2016

Avv. Silvio Bozzi

previa iscrizione al n. 1897 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato – i
suestesi Motivi Aggiunti innanzi al TAR Lazio – Sez. III quater - Ric. 12941/2013 al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del rappresentante legale pro –
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, CAP 00186, mediante invio di copia conforme all'originale, a
mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76529953603-2, inviata dall'Ufficio
Postale di Roma 39 – in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 22 febbraio 2016

Avv. Silvio Bozzi

previa iscrizione al n. 1898 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato – i
suestesi Motivi Aggiunti innanzi al TAR Lazio – Sez. III quater - Ric. 12941/2013 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rappresentante legale pro - tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma,
Via dei Portoghesi, 12, CAP 00186, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo
del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76529953601-0, inviata dall'Ufficio Postale di
Roma 39 – in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 22 febbraio 2016

Avv. Silvio Bozzi

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma
N. 92 del 28-2-2008

AVV. SILVIO BOZZI

Viale Regina Margherita, 1 - 00198 Roma
Tel. 06.8559602 - 06.8551812 Fax 06.8551844
P. IVA 10198720582 - C. F. BZZSLV 66H03 A783M
E-mail: recchia@mlink.it
PEC: silviobozzi@ordineavvocatifroma.ora

N. 1893 del Registro Cronologico


Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piana stesso.



Racc. N. _____

REGIONE LAZIO nel persona del Sig. Roberto Giuseppe Alcega ed Alcega Alcega Alcega per legge Alcega Alcega Alcega

VIA ALESSANDRO COLONNA 24

00192

ROMA

Postaraccomandata
AR

Posteitaliane

22.02.2016 16.53
Euro 007.70

1-PT045480

